



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/02/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, li 02/02/2011

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/02/2011 al 19/02/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 47 DEL 31/01/2011

TRIBUNALE DI RIMINI R.G.L. 908/2008 - SENTENZA N.335/2010 -
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI STUDIO LEGALE ANTONIO ALUIGI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/03/2009 si autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra OMISSIS al Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro per accertare e dichiarare l'illegittimità e/o abusività dei contratti stipulati dalla Sig.ra OMISSIS e dal Comune di Cattolica rispettivamente in data 15/05/2003 e 21/01/2004 e per gli effetti condannare il Comune al risarcimento del danno a favore della Sig.ra OMISSIS per gli effetti dell'art.36 comma II D.Lgs n°165/2001 nella misura reputata di giustizia, al fine di :

a) opporsi in via principale alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

b) chiamare in causa il Dirigente che ha curato la stipulazione dei contratti a termine con la ricorrente e l'adozione dei relativi atti preparatori facendo valere in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza delle domande suddette e nella denegata ipotesi di loro accoglimento, la norma prevista dall'art.36 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 secondo la quale *“Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”*

c) chiamare in causa la compagnia di assicurazioni OMISSIS al fine di far valere, in subordine alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande risarcitorie, la garanzia derivante dal contratto da assicurazione;

- che all'uopo venivano incaricati per l'azione in giudizio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente gli Avv. Andrea Berti e Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;

- che il Tribunale ordinario di Rimini in composizione monocratica in funzione del giudice di lavoro pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta dalla Sig.ra OMISSIS dichiara:

1. la nullità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente in data 15/05/2003 e 21/01/2004 con il Comune di Cattolica e per l'effetto condanna il Comune al pagamento in favore della ricorrente di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto prevista dall'ultimo contratto di lavoro stipulato il 21/01/2004 oltre interessi legali;

2. la carenza di giurisdizione a conoscere della domanda presentata dal Comune nei confronti del Dirigente Dott. OMISSIS in favore della Corte dei Conti;

3. l'obbligo delle Assicurazioni Lloyd's di Londra di rilevare indenne l'assicurata Comune di Cattolica per le somme dovute alla ricorrente a titolo risarcitorio indicate al punto 1) nel limite del massimale;

4. condanna la convenuta Comune di Cattolica alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente OMISSIS che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.500,00.= (di cui Euro 1.500,00 per onorari, euro 900,00 per diritti, euro 100,00 per spese vive) e nei confronti del Dirigente Dott. OMISSIS che si liquidano nella somma complessiva di euro 2.537,00 (di cui euro 1.500,00 per onorari , euro 900,00 per diritti, euro 137,50 per spese vive) oltre al rimborso delle spese generali di cui all'art.14 della tariffa forense oltre IVA e CPA nella misura di legge;

5. condanna la GENERALI ASSICURAZIONI al pagamento delle spese processuali in favore dell'assicurata Comune di Cattolica che si liquidano nella somma di Euro 2.500,00 (di cui euro 1.500,00 per onorari , euro 900,00 per diritti, euro 100,00 per spese vive) oltre al rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art.14 della tariffa forense oltre IVA e CPA nella misura di legge.

Vista la nota del 18 ottobre 2010 (prot. Comune n.29999 del 19/10/2010) del legale del Dirigente Dott. OMISSIS Studio Legale Antonio Aluigi con sede in Rimini – Via Finali, 1 con la quale lo stesso chiede la liquidazione in relazione alla controversia di cui all'oggetto e sulla base della sentenza n.355/10 della somma di Euro 3.561,94.=

Preso atto che nel Piano Esecutivo di Gestione 2011 è stato previsto l'inserimento di un fondo spese nel Bilancio 2011 per eventuali soccombenze nelle cause sostenute dall'Ente non superiori a Euro 5.000,00;

Ritenuto opportuno provvedere al pagamento di quanto dovuto allo Studio Legale Antonio Aluigi con sede in Rimini – Via Finali, 1; in ottemperanza alla sentenza n.355/10

Visto

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 19/04/2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso e opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente deliberazione con OMISSIS dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

D E T E R M I N A

1) di liquidare per i motivi esposti in premessa a favore dello Studio Legale Antonio Aluigi con studio in Rimini – via Finali, 1 la somma di Euro 3.561,94 (IVA e CPA compresi)

2) la spesa complessiva di euro 3.561,94 farà carico sul Cap. 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del Bilancio 2011 – Siope 1804

3) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

.....

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

| Capitolo | Impegno | Anno | Importo |
|----------|---------|------|---------|
| 440001 | 276 | 2011 | 3561,94 |

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

| Capitolo | Accertamento | Anno | Importo |
|----------|--------------|------|---------|
| | | | |

Cattolica, 31.01.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer